

# MANUALE PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA CITTÀ DI SCAFATI

## GUIDA ALLA SICUREZZA E ALL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI



**Inizio Campagna  
per il Controllo  
Obbligatorio  
degli Impianti Termici**

**1 dicembre 2010  
31 maggio 2011**

## **1. AMBITO OGGETTIVO**

### **A. IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICA**

La legislazione vigente, art. 31 comma 3, della L. 9/1/1991, n. 10, assoggetta ai controlli da parte dell'Ente:

- gli impianti termici di proprietà pubblica o privata alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso destinati alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata (per più utenze) di acqua calda per gli stessi usi;
- gli impianti individuali di riscaldamento;
- gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;
- gli impianti fissi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, quando la somma delle potenze nominali del focolare al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15KW.

### **B. IMPIANTI NON SOGGETTI A VERIFICA**

**Gli impianti termici non soggetti a verifica sono:**

- Impianti alimentati ad energia elettrica, (ventilconvettori, climatizzatori, etc);
- Stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari, alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso, se non sono fissi e la cui somma delle potenze nominali del focolare al servizio della singola unità immobiliare è inferiore a 15KW;
- Gli impianti tecnologici idrico sanitario (scaldacqua o sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria);
- Gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
- Gli impianti disattivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, come ad esempio scollegati dalla rete di distribuzione o da serbatoi e bombole di combustibili ovvero con chiusura del contratto di fornitura del combustibile.

## **2. AMBITO SOGGETTIVO**

### **A. RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI**

- L'esercizio e la manutenzione ivi compreso il controllo degli impianti termici sono affidati ad uno dei seguenti soggetti:
- Proprietario, in tutto o in parte, e conduttore dell'impianto termico;
- Conduttore quale occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare che subentra per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario;
- Amministratore nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche;
- Terzo responsabile, persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idoneità tecnica, economica, organizzativa, delegato da uno dei soggetti di cui ai punti precedenti, se ne assume la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

## **B. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.**

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, di cui all'Allegato "L" del Dlgs 192/2005, a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'art. 1, comma 2 del D.M. 22/01/2008, n. 37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della medesima norma.

Il responsabile dell'impianto è obbligato:

- Per gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 KW a munirsi del **"libretto di impianto"** conforme all'Allegato G del Regolamento di cui al DPR 412/1993 come aggiornato dal D.M. 17/03/2003;
- Per gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 KW a munirsi del **"libretto di centrale"** conforme all'Allegato F del Regolamento di cui al DPR 412/1993, come aggiornato dal D.M. 17/03/2003;
- A conservare il **"libretto di centrale"** ed il **"libretto di impianto"** presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico;
- Al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- All'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9 del DPR 412/1993;
- Al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 412/1993.

## **C. OBBLIGHI DELL'OPERATORE DEL CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO.**

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente. Gli specifici obblighi dell'operatore sono previsti nell'Allegato L del Dlgs 192/2005. Inoltre l'operatore deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui al D.M. 22/01/2008 n. 37. Al termine delle operazioni di controllo e dell'eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore incaricato, provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto di Controllo Tecnico conforme:

- All'allegato F del Dlgs 192/2005 come modificato dal Dlgs 311/2006 per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 KW;
- All'allegato G della medesima norma per impianto termico di potenza inferiore a 35 KW.

da rilasciare al soggetto responsabile dell'impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione, ed il cui originale dovrà da questi essere conservato ed allegato al libretto di impianto o di centrale. Il manutentore o il responsabile dell'impianto è obbligato a trasmettere ad Energia Azzurra Srl, che opera per conto di ACSE SpA, una copia del più recente rapporto di controllo e manutenzione (Allegato F o G) con l'apposizione del bollino verde o della ricevuta di pagamento del bollettino postale, con la seguente scadenza:

- Per gli impianti con potenza maggiore o uguale a 35 KW entro 10 (dieci) giorni dalla

data di avvenuta manutenzione e comunque entro e non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimento;

- Per gli impianti con potenza inferiore a 35 KW entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta manutenzione e comunque entro e non oltre il 31 maggio dell'anno di riferimento.

#### **D. OBBLIGO DELL'INSTALLATORE DI UN IMPIANTO TERMICO**

Ai sensi dell'art. 11 comma 11 del DPR 412/1993, l'installatore, all'atto della messa in servizio di un impianto di nuova installazione, ristrutturato o sostituito, effettuata la prima prova di combustione, è obbligato:

- alla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale;
- al rilevamento dei parametri della combustione;
- al rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del DM 37/2008;
- ad inviare, a seguito delega ricevuta dall'utente, alla ditta Energia Azzurra Srl, per le ispezioni, copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione. In assenza della suddetta delega, l'installatore, si obbliga di informare l'utente per la consegna della citata documentazione alla ditta Energia Azzurra Srl.

### **3. FREQUENZA DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI**

#### **A. OBBLIGHI DA PARTE DEI RESPONSABILI DEGLI IMPIANTI**

La presente campagna di autodichiarazione per la verifica dell'efficienza energetica degli impianti termici è aperta dal **1° dicembre 2010 al 31 maggio 2011**.

I responsabili degli impianti devono attivarsi per l'effettuazione dei controlli di efficienza energetica secondo l'allegato F del Dlgs 192/2005 per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 KW e l'allegato G per quelli di potenza inferiore a 35 KW, almeno con le seguenti scadenze temporali:

- a) Ogni anno (l'autocertificazione vale per il 2011), per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale 35 KW;**
- b) Ogni due anni (l'autocertificazione vale per il biennio 2011/2012) per gli impianti, diversi da quelli di cui al precedente punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 KW dotati di generatore di calore con anzianità di installazione superiore a otto anni (antecedenti al 31/05/2003) e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati;**
- c) Ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 KW (l'autocertificazione vale per quadrienni a partire dall'1.1.2007. P.e. autocertificazione del 2007: il quadriennio è 2007/2008/2009/2010; autocertificazione del 2008 il quadriennio è 2008/2009/2010/2011 e così via).**

Per le centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 KW è inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione, da effettuarsi normalmente alla metà del periodo di riscaldamento annuale.

**I responsabili degli impianti che hanno già effettuato i controlli di efficienza energetica nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2010 a quella di apertura della presente campagna di autodichiarazione, sono esentati dal ripetere la procedura, purchè conforme ai dettati del presente manuale.**

## **B. OBBLIGHI DA PARTE DELLA DITTA ENERGIA AZZURRA SRL**

La ditta è obbligata a promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi compresa informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza. Effettua gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

I risultati delle suddette ispezioni eseguite sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. La ditta è tenuta ad incaricare per le suddette ispezioni tecnici qualificati in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato I del DPR 412/1993.

La ditta provvede all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. La medesima provvede annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità dei rapporti di controllo tecnico trasmessi, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcun rapporto di controllo tecnico. Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali la ditta pone attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e può programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. Nell'ambito della fase ispettiva, la ditta, nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni (antecedenti al 31/05/1996), effettua le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso, conformemente al comma 4, articolo 9, decreto 19 agosto 2005, n. 192. La ditta deve inoltre consegnare al responsabile dell'impianto i documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposta in funzione delle potenze nominali del focolare di cui all'allegato L del Dlgs 192/05, la quale costituisce titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto, salvo le eventuali diverse indicazioni contenute nella documentazione medesima.

## **C. BOLLINO VERDE "CALORE SICURO"**

La legge 9/1/1991, n. 10 all'art. 31 prevede che la verifica delle norme relative al rendimento di combustione da parte della ditta **Energia Azzurra Srl, sia a cadenza almeno biennale i cui oneri siano a carico degli utenti.** Il Comune di Scafati a tal fine ha approvato con delibera di G.M. n. 46 del 24/03/2004 un apposito Regolamento per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici in cui tra l'altro sono state stabilite le tariffe a carico dei responsabili dell'impianto per finanziare la gestione del servizio di verifica ed assicurare la gratuità per l'utente dei controlli a campione. Le tariffe articolate in funzione della potenza termica nominale al focolare dell'impianto termico sono le seguenti:

- **€ 13,00 per potenza minore di 35 KW;**
- **€ 25,00 per potenza compresa tra 35 KW e 60 KW;**
- **€ 35,00 per potenza maggiore di 60 KW e minore di 350 KW;**
- **€ 50,00 per potenza uguale o maggiore di 350 KW;**
- **€ 20,00 per ogni generatore di calore in più rispetto al primo.**

**La cadenza del versamento delle suddette tariffe quindi deve essere biennale, coincidente con le campagne di verifiche, indipendentemente dalle scadenze temporali per le autocertificazioni di cui al precedente punto 2.**

**La scadenza del versamento delle suddette tariffe è la stessa di quella di cui alla precedente lettera C del punto 2, ossia entro il 31 maggio dell'anno di riferimento (p.e. per il primo biennio 2011/2012, il periodo di versamento è dall'01.01.2010 al 31.05.2011; per il secondo biennio 2013/2014, la scadenza è il 31.05.2013, e così via).**

**Gli utenti di nuovi impianti, ristrutturati o sostituiti sono esentati dal pagamento della relativa tariffa limitatamente ad un solo biennio di riferimento (p.e. il 1° biennio di riferimento intercorre per gli interventi che avvengono dall' 01.01.2011 al 31.12.2012; il 2° dall'01.01.2013 al 31.12.2014 e così via).**

**Il responsabile dell'impianto o il manutentore deve comunicare, entro le scadenze di cui al comma precedente, all'Ente preposto della verifica, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto in riferimento all'impianto.**

La ricevuta del versamento deve essere allegata all'autocertificazione. La sua assenza comporta la nullità dell'autocertificazione.

Al fine di limitare i disagi agli utenti, l'Ente ha previsto l'utilizzo di un apposito bollino verde, per gli impianti di potenza inferiore a 35KW, pari al valore della tariffa di cui sopra, che può essere acquistato direttamente presso la ditta **Energia Azzurra Srl**, in luogo del bollettino postale. Il bollino verde è composto da quattro matrici separabili con lo stesso numero identificativo contenenti essenzialmente il logo e l'intestazione del Comune di Scafati, l'anno di competenza, l'importo del contributo. Una matrice verrà posta, da parte del manutentore, sulla copia del modello F o G che rimane all'utente, una sulla copia da trasmettere ad **Energia Azzurra Srl** quale convalida del modello come autocertificazione, o di semplice comunicazione, una sulla copia che rimane al manutentore o al responsabile dell'impianto e la quarta come semplice ricevuta di versamento. Il bollino verde può essere ottenuto dai manutentori/utenti direttamente da **Energia Azzurra Srl**. Il manutentore/utente, per ottenere i bollini verdi, deve mostrare la ricevuta dell'avvenuto versamento ad **Energia Azzurra Srl**. Tale versamento, la cui somma dovrà corrispondere al valore dei bollini, potrà essere effettuato sul c/c postale n. 02015508 o codice IBAN: IT46W 07601152 0000000 2015508 a favore di **Energia Azzurra Srl** con la causale " n. .... (indicandone il quantitativo) Bollini verdi ..... (indicandone l'anno termico di riferimento)". Il manutentore o l'utente possono anche ritirare i bollini, previo pagamento in contanti, **presso l'Ufficio di Energia Azzurra Srl**.

Per la restante parte degli impianti occorre procedere al versamento di quanto dovuto solamente tramite il c/c postale.

#### **D. PROTOCOLLO DI INTESA TRA ACSE SpA, COMUNE DI SCAFATI, ENERGIA AZZURRA Srl E MANUTENTORI DI IMPIANTI TERMICI.**

Il 27/04/2010 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i soggetti di cui in epigrafe per l'attività di manutenzione e di verifica degli impianti termici. Oltre alle modalità di espletamento dei compiti dei manutentori, a cui si rimanda sul sito web di ACSE SpA [www.acsespa.it](http://www.acsespa.it), in cui è riportato anche l'elenco dei manutentori abilitati che aderiscono al protocollo, sono state stabilite le tariffe massime che gli stessi devono rispettare.

Tariffe da applicare per contratti biennali di manutenzione o singole chiamate programmate effettuate ai sensi del protocollo di intesa con l'ACSE SpA per impianti termici con potenzialità inferiore ai 35 KW, **con esclusione del costo dei bollini:**

**a) Contratto di manutenzione biennale comprendente due operazioni di manutenzione ordinaria, con esclusione del cronotermostato, e una prova di combustione e verifica fumi, corrispettivo massimo 130,00 (euro centotrenta) I.V.A. compresa;**

- b) Sola manutenzione ordinaria annuale, corrispettivo massimo € 50,00 (euro cinquanta) I.V.A. compresa;**
- c) Operazioni di manutenzione ordinaria e una prova di combustione e verifica di fumi, corrispettivo massimo € 90,00 (euro novanta) I.V.A. compresa.**

L'utente, è libero comunque di incaricare qualsiasi manutentore, anche non nell'elenco, purchè in possesso dei prescritti requisiti di cui al D.M. 37/2008.

#### **4. COSTO DELLE VERIFICHE**

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale, approvato con delibera di G.M. n. 46/2004, i soggetti responsabili d'impianto che, entro i termini stabiliti, non avranno provveduto a inviare l'autocertificazione, saranno soggetti a controllo d'ufficio con onere a proprio carico. Il costo della verifica che comprende anche i costi sostenuti dal Comune per l'organizzazione del servizio è stabilito nel seguente modo:

- **€ 150,00 per impianto termico con potenza nominale minore di 35 KW;**
- **€ 230,00 per impianto termico con potenza nominale compresa tra 35 KW e 60 KW;**
- **€ 320,00 per impianto termico con potenza nominale maggiore di 60 KW e minore di 350 KW;**
- **€ 550,00 per impianto termico con potenza nominale uguale o maggiore di 350 KW;**
- **€ 200,00 per ogni generatore di calore in più rispetto al primo.**

#### **5. SANZIONI**

Ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 192/2005, il responsabile dell'impianto termico che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della stessa norma è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a **500,00 (euro cinquecento) e non superiore a 3.000,00 (euro tremila)**. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2, del Dlgs 192/2005, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1.000,00 (euro mille) e non superiore a 6.000,00 (euro seimila). L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

#### **6. NORMATIVA**

La normativa principale vigente che regola la presente materia è di seguito riportata:

- **L. 9-1-1991, N. 10**
- **Dpr 26-8-1993, N. 412**
- **D.M. 17-3-2003**
- **Dlgs 19-8-2005, N. 192**
- **Dlgs 29-12-2006, N. 311**
- **D.M. 22-1-2008, N. 37**
- **Regolamento comunale per l'esecuzione del controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici approvato con delibera di G.M. n. 46 del 24.03.2004**



*Affidataria del servizio verifiche impianti termici*

**ENERGIA AZZURRA s.r.l.**

Sede Legale: Centro Direzionale Is G1 - 80142 Napoli - Tf.081.5864465

Ufficio: Via Chiesa Madre, 7 - 84018 Scafati (SA) - Tf.081.8506542

P.I. 07884280632 - REA 673225 - Cap. Soc. q 10.000,00 int. vers.

Email: [energiaazzurra@katamail.com](mailto:energiaazzurra@katamail.com)



**ACSE**  
Servizi per il Territorio

[www.acsespa.it](http://www.acsespa.it)